



**CITTÀ DI RIPOSTO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**

**ORDINANZA SINDACALE**

**Ordinanza N.**

**5**

**Data di registrazione**

**06/05/2024**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI STAGIONE ESTIVA 2024.**

**AREA 4 URBANISTICA, ABUSIVISMO E SANATORIA, SUE, SICUREZZA LUOGHI LAVORO, PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRIAZIONI, EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, DEMANIO**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

**VISTI**

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "*Codice della Protezione Civile*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "*a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base*

*delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";*

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali"* ed, in particolare, l'art. 54, il quale al comma 2 prevede che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica"* ed al successivo comma 4 prevede che: *"Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi";*

**VISTO** il D. Lgs. n. 112/98: *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15 Marzo 1997 n. 59";*

**VISTA** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;

**VISTO** il Capo III del D. L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;

**VISTO** il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: *"Norme in materia Ambientale"* e in particolare l'art. 182, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 14 comma 8 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014;

**VISTA** la legge 12 Luglio 2012 n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile e successive modifiche ed integrazioni, di conversione del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59;

**VISTA** la L. 8 novembre 2021, n. 155 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";*

**VISTO** il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 *"Legge di stabilità regionale 2024-2026"*, che dispone *"Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente*

*generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio”;*

**VISTE** le Leggi Regionali n. 16/1996 e n. 14/2006;

**VISTA** la Legge Regionale n. 14/98 nel testo vigente: *"Norme in materia di Protezione Civile"*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04.06.2008;

**VISTI** gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

**VISTE** le raccomandazioni dei vari Enti preposti in ordine all'adozione degli interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

**ATTESO** che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere ed il propagarsi di incendi soprattutto in aree incolte o abbandonate;

**RITENUTO** che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alle normative sopra richiamate;

**VERIFICATO** che non sono stati ancora dichiarati dalla Regione Siciliana i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi per la stagione 2024 durante i quali la combustione dei residui vegetali agricoli e/o forestali è sempre vietata;

**CONSIDERATO** che il citato comma 6-bis dell'art. 182 del testo unico sull'Ambiente attribuisce ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica;

**RILEVATO** che il comune di Riposto, per la sua posizione geografica, registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature e che, pertanto, occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, specificatamente finalizzate ad eliminare o limitare il rischio di incendi, pericolosi per la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** l'art. 40, comma 4, della L.R. 16/1996, il quale stabilisce che, fino all'approvazione del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, si applicano le norme del TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931;

**VISTO** l'art. 15 della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 20.01.2024: *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”*;

**VISTO** il D.A. n. 114 /GAB del 15.03.2024 dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con il quale è stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termine il 31 ottobre;

**VISTA** la circolare n. 34283 del 10.04.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

**VISTO** il *“Regolamento per la prevenzione degli incendi e per i fuochi controllati nelle attività agricole (ai sensi dell'art. 40 L.R. n° 16 del 6 aprile 1996)”*, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 20 maggio 2021;

**CONSIDERATO** che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

#### **RITENUTO**

- dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- individuare come periodo di rischio per gli incendi quello compreso tra il 15 maggio 2024 e il 31 ottobre 2024 al fine di poter adempiere ai tempi stringenti di cui alla superiore circolare;
- opportuno emanare anche per la stagione estiva 2024 le norme per la prevenzione incendi;

Per i motivi di cui sopra,

## **ORDINA**

### **1) Divieti**

Nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 15 ottobre 2024, in prossimità di aree arborate, terreni cespugliati o incolti, aree agricole ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto tassativo divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio, fatta salva la deroga di cui all'art. 5, comma 6, del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. 23/2021, o di usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

### **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree cespugliate o arborate insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

### **3) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e di produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche

per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con zone cespugliate o arborate su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

#### **4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di cui al numero 1), il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

#### **5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

In tutto il territorio comunale,

a) a tutti i proprietari e conduttori di terreni incolti, gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere, entro il termine perentorio del 25 giugno 2024:

- ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio procedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere ed alla eliminazione di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio garantendo per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, la permanenza di tali condizioni;
- ad eliminare la sterpaglia e la vegetazione secca presenti in prossimità di strade pubbliche e private nonché di fabbricati e/o impianti, di lotti interclusi e di confini di proprietà. per una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:
  - non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;

- pari a ml. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza superiore al 20%;

- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

b) alle aziende e stabilimenti industriali di provvedere, oltre alle opere di diserbo previste al punto 1), a mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, canali, alvei di corsi d'acqua, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientale e d'interconnessione tra gli stabilimenti;

c) ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante per un raggio non inferiore a m. 200,00.

ci)

## **6) Attività turistiche e recettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

## **7) Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

## **8) Sanzioni**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire in via sostitutiva in danno dei proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Nel caso di violazione delle disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada 30 Aprile 1992 n. 285, per cui "i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie", sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 del suddetto articolo.

## **9) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi delle leggi regionali n. 16/1996 e n. 14/2006;

### **RICORDA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata agli organi competenti tra cui il Comando Prov. Vigili del Fuoco tel. 115, Corpo Forestale Regione Siciliana tel. 1515, **Comando Polizia Locale tel. 095/937085**, Numero Unico Emergenze tel. 112, Dipartimento Regionale di Protezione Civile 800404040, ecc..

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, resa nota mediante manifesti, inserita nel sito ufficiale del Comune, pubblicizzata attraverso gli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio.
- che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza, a:
  - Comando Polizia Municipale
  - Giunta Comunale
  - Servizi dell'Ente
  - Città Metropolitana di Catania
  - Comando Stazione Carabinieri di Riposto
  - Comando Guardia di Finanza Riposto
  - Ufficio circondariale marittimo di Riposto



- Distaccamento forestale di Giarre
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Riposto
- Direzione Provinciale ANAS
- Direzione Ferrovie dello Stato;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile attive sul territorio comunale
- che la presente Ordinanza venga trasmessa per conoscenza a:
- Presidenza Giunta Regione Sicilia
- Dipartimento regionale protezione civile
- Prefettura di Catania-Ufficio Territoriale del Governo;
- Questura di Catania
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss. mm. ed ii., recante il "Codice del Processo Amministrativo", o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Responsabile del procedimento è l'ing. Cinzia Garozzo.

Il Titolare di P.O.  
**Ing. Cinzia Garozzo**

Sindaco  
**DAVIDE MARIA VASTA / ArubaPEC S.p.A.**  
(atto sottoscritto digitalmente)